

DDL  
Partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione e  
modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure  
finalizzate all'attuazione della ripresa e della resilienza ligure)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ARTICOLATA

ARTICOLO 1

L'articolo 1 prevede la partecipazione della Regione, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione di partecipazione denominata "Museo Nazionale dell'Emigrazione".

La costituzione della Fondazione è stata prevista nell'Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero della Cultura e il Comune di Genova. L'Accordo di Valorizzazione era stato approvato dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 237 in data 24 marzo 2017 e n. 4 in data 10 gennaio 2018.

La Fondazione fornirà gli indirizzi di gestione per il Polo Museale in corso di costruzione presso la Commenda di Prè in Comune di Genova, Polo Museale che sarà inserito nel Sistema Museale Nazionale e gestito dal Mu.Ma. – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; in particolare alla Fondazione è rimessa la promozione, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione del Piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso dei beni culturali ricompresi nell'Accordo di Valorizzazione.

I lavori di adeguamento dell'immobile e di realizzazione del percorso museale sono stati finanziati dal Ministero della Cultura e sono in avanzata fase di realizzazione.

Le somme necessarie alla costituzione della Fondazione sono state messe a disposizione del Ministero stesso, mentre l'immobile è stato messo a disposizione dal Comune di Genova.

La Regione Liguria, con la sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione, si era impegnata a concorrere alle sole spese per la gestione della Fondazione nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale (vedi comma 7 dell'articolo 5 dell'Accordo di Valorizzazione). La quantificazione dell'apporto della Regione è stato effettuato sulla base del Piano Economico finanziario predisposto per i primi anni di attività della Fondazione.

Alla copertura finanziaria si fa fronte mediante la corrispondente riduzione di una voce di spesa nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

ARTICOLO 2

Per consentire l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) allocate a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" appare necessaria l'aggiunta di un comma che specifichi

che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce il programma di azione e la conseguente ripartizione delle suddette risorse.

### ARTICOLO 3

Reca la dichiarazione d'urgenza, stante la necessità di procedere alla costituzione della Fondazione.

## ARTICOLATO

### Articolo 1

(Partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione)

1. La Regione, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero della Cultura e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Museo Nazionale dell'Emigrazione" con sede a Genova.
2. La Fondazione "Museo Nazionale dell'Emigrazione", in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla verifica degli impegni finanziari da parte degli altri soci Fondatori e alle condizioni che la Fondazione:
  - a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;
  - b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Lo schema di Statuto che regola la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare annualmente alle spese di gestione della Fondazione nel limite di € 10.000,00 annui.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
  - Anno 2021  
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti";
  - Anno 2022  
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti";
  - Anno 2023  
- variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 6 si provvede con i relativi bilanci.

## Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce il programma di azione e la conseguente ripartizione dei fondi di cui al comma 2 allocati a valere sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.”.

## Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.